



STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PIERO CAGNIN - CHIARA ROVOLETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Dolo (VE), 30/01/2017

**Oggetto: IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONI D'INTENTO UTILIZZABILE
DALL'1.3.2017**

**ATTENZIONE: RIFLESSI ANCHE IN CAPO A CHI RICEVE LE
DICHIARAZIONI DI INTENTO.**

Gentile Cliente,

con il provvedimento n. 213221 del 2.12.2016, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello della dichiarazione d'intento 2017 eliminando, a decorrere dall'1.3.2017, la possibilità per gli esportatori abituali di presentare una dichiarazione a valere per un determinato periodo di riferimento.

Tale restyling del modello ha generato non poche incertezze tra gli operatori, considerando che i primi chiarimenti sul raccordo tra vecchio e nuovo modello della dichiarazione d'intento sono arrivati con la Risoluzione n.120/E/2016, quando ormai la stragrande maggioranza delle dichiarazioni d'intento erano già state inviate ai fornitori.

Con il Provvedimento 2.12.2016, l'Agenzia delle Entrate dunque:

- ha **approvato il nuovo mod. DI**, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per l'invio telematico. La novità rilevante del nuovo modello **consiste nell'eliminazione della possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento;**
- ha disposto che il nuovo modello vada **utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017.**

LA NOVITA' DEL NUOVO MODELLO

Via Vittorio Veneto, n. 23 - 30031 Dolo (Ve)

tel. 041.413449 fax 041.5132623

Codice Fiscale e Partita Iva : 04086490275

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 2.12.2016 ha modificato il mod. DI **eliminando dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità** della dichiarazione d’intento. Pertanto, **fino al 28.2.2017** l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento ai fornitori utilizzando il precedente modello nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della stessa.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell’IVA nell’ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

operazioni comprese nel periodo da 3 giorno mese anno a 4 giorno mese anno

Per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”, che di conseguenza sono stati eliminati e la dichiarazione d’intento può essere rilasciata soltanto

- per 1 o più operazioni;
- nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell’IVA nell’ANNO

e chiedo di acquistare o importare


La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

Per quanto riguarda la stima dell’importo da indicare, in occasione di un question time tenutosi alla commissione Finanze della Camera il 26.1.2017, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale fosse il corretto importo del plafond da indicare in ogni singola dichiarazione d’intento. In tale occasione le Entrate hanno confermato che l’importo da esporre nel campo 2 del modello, destinato ad accogliere l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA, corrisponde a un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond disponibile che si stima di utilizzare nel corso dell’anno

nei confronti di quel determinato fornitore/prestatore o all'importazione. L'ammontare esposto, pertanto, non è un valore determinato con precisione ma puramente indicativo, superato il quale le operazioni devono essere assoggettate a IVA dal fornitore.



E' necessario prestare una particolare attenzione nel verificare l'importo complessivamente fatturato senza l'applicazione dell'IVA, che **non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento, pena l'irrogazione della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, oltre all'obbligo del pagamento del tributo.**

Alcune indicazioni operative

1. Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
3. Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
4. L'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento. Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una

nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.